



Sestri Levante 1919 S.R.L.

CODICE DI CONDOTTA DEI TIFOSI

Aggiornato al 30 agosto 2023

TERMINI E DEFINIZIONI

Impianto Sportivo: Stadio Comunale "Sivori" di Sestri Levante o qualunque impianto in uso alla Società in caso di indisponibilità del "Sivori", presso il quale si svolge l'Evento per il quale si autorizza l'ingresso, a seguito dell'acquisto del Titolo d'Accesso, nonché tutte le aree di pertinenza al suo interno, occupate o utilizzate dalla società, compresa l'area riservata. Inoltre si intendono tutti gli impianti in cui, con emissione di titoli d'accesso e/o con finalità diversa dalla gara, comunque svolge attività sportiva la società.

Area Riservata: Spazio compreso tra le barriere di prefiltraggio ed i tornelli.

Area Massima di Sicurezza: La porzione di stadio compresa all'interno del recinto dei tornelli.

Codice Etico: Il Codice Etico di cui al "Modello Organizzativo, Gestione e Controllo" adottato dalla società in riferimento al Decreto Legislativo 231 del 2001 e consultabile presso la sede sociale oppure presso il sito web della società.

Delegato alla Sicurezza: Persona incaricata dalla società quale responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nonché della direzione e del controllo degli Steward.

Evento/Gara /Partita /Manifestazione/Competizione sportiva: Ogni manifestazione calcistica di Serie A, Serie B, Lega Pro, Coppa Italia, Campionati Giovanili nonché tutte ogni competizione nazionale ed internazionale organizzata nell'ambito della FIGC, o degli organismi internazionali, e le amichevoli che si svolgeranno nello stesso impianto sportivo, organizzate e gestite dalla società. Si intende, inoltre, ogni situazione in cui vi è attività sportiva anche non agonistica o compresa in un calendario/campionato.

Modello 231/2001. Il "Modello Organizzativo, Gestione e Controllo" adottato dalla società in riferimento al Decreto Legislativo 231 del 2001, consultabile presso la sede sociale oppure presso il sito web della società.

Organo di Vigilanza: Organismo previsto dal "Modello Organizzativo, Gestione e Controllo" adottato dalla società in riferimento al Decreto Legislativo 231 del 2001.

Punti Vendita Ufficiali: Punti vendita in cui sono distribuiti - anche su piattaforma digitale - i titoli di accesso emessi dalla società.

Regolamento d'Uso: Complesso di norme che regola l'accesso e la permanenza all'interno dell'impianto sportivo durante le manifestazioni sportive, così come individuabile e consultabile presso la sede sociale oppure presso il sito web della società.

Società: La società Sestri Levante 1919 SRL.

Supporter Liason Officer (SLO): L'incaricato del Club alla relazione con i tifosi, al fine di garantire una corretta interazione tra le parti.

Titolare: Intestatario del titolo d'accesso all' Impianto Sportivo, sia per il singolo evento che per abbonamento/carte fidelizzazione, per tutti o alcuni degli eventi.

Titolo d'Accesso: Biglietto nominativo emesso dai rivenditori autorizzati e valevole per l'accesso all'Impianto Sportivo per un singolo Evento o per la durata di una stagione calcistica, nonché ogni eventuale altro titolo che consenta la partecipazione all'Evento.

Il Codice di Condotta per i Tifosi

La società Sestri Levante 1919 S.r.l. (di seguito anche la Società) ha adottato il presente Codice di Condotta per i Tifosi in conformità con quanto stabilito all'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., come modificato con C.U. della F.I.G.C. n. 139 del 17 giugno 2019 e dalla circolare F.I.G.C. del giorno 8 maggio 2018.

Il Codice di Condotta per i Tifosi, che si integra con il Codice Etico di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e con il **Regolamento d'Uso dello Stadio Sivori di Sestri Levante e di ogni altro impianto in uso alla Società a qualunque titolo**, esprime i valori etici e sociali dello sport in tutte le declinazioni delle pari opportunità, del fair play, dell'integrazione e della solidarietà cui si riconosce valore primario.

Il presente Codice, inoltre, individua le misure ed iniziative che saranno intraprese dalla Società nei confronti di coloro che dovessero assumere comportamenti in contrasto con le relative previsioni o che, in ogni caso, possano ledere l'immagine o la reputazione della Società stessa.

E' inoltre previsto un sistema di gradimento mediante il quale la Società assicurerà la valutazione e la gestione delle condotte non conformi alle previsioni ed ai principi di seguito enunciati.

Destinatari

Sono destinatari del presente Codice tutti coloro che, siano essi propri sostenitori oppure anche partecipanti all'evento inclusi i tifosi delle squadre avversarie, hanno l'obbligo di condividere con la società i principi etici e comportamentali inseriti all'interno del presente Codice di Condotta e del Codice Etico di cui al Modello 231/2001.

Il presente Codice definisce gli obblighi che incombono su tutti i sostenitori/tifosi che acquistano un titolo di accesso e/o partecipano a diverso titolo alle manifestazioni sportive/eventi a cui partecipa la società **Sestri Levante 1919 Srl**.

L'accesso all'impianto sportivo è subordinato al possesso di un documento di identità, in corso di validità, da esibire, secondo richiesta, agli steward per verificarne la corrispondenza con l'intestatario del titolo di accesso.

Ulteriori controlli, al momento dell'ingresso negli impianti sportivi, possono essere richiesti - oltre che dalla Forze dell'Ordine - anche dagli steward mediante metaldetector e/o controllo tattile (pat down"), al fine di evitare che si introducano materiali illeciti, proibiti oppure semplicemente pericolosi. Si ricorda che il titolo d'accesso - rilasciato previo rilascio di dati anagrafici - è personale e non può essere ceduto a terzi, con eccezione per la procedura espressamente prevista per la cessione, va conservato fino all'uscita e mostrato in qualsiasi momento venga richiesto da parte dei soggetti preposti. Esso dà diritto ad occupare esclusivamente il posto assegnato a meno che, il Titolare, non venga espressamente autorizzato dalla Società.

All'interno dell'impianto sportivo, nell'Area Riservata e nell'Area di Massima Sicurezza, sono attive registrazioni in videosorveglianza (video ed audio) le quali, nel rispetto delle normative sulla privacy, potranno essere utilizzate dalla società ai fini delle attività di controllo e di verifica dei comportamenti per la definizione delle sanzioni di cui ai successivi paragrafi.

Azioni della Società Sestri Levante 1919 Srl

Al fine di sensibilizzare quanto possibile i propri tifosi, la platea degli stakeholders coinvolti in occasione delle attività, di manifestazioni ed eventi sportivi, la Società sarà attivamente impegnata a predisporre la promozione ed il sostegno ai progetti ed iniziative che possano contribuire a migliorare la qualità dell'evento sportivo e la diffusione di valori e principi positivi finalizzati alla sana competitività e riuscita degli stessi. La Società si impegna, inoltre, ad attivare canali di informazione e di comunicazione destinati ai propri tifosi per favorire la conoscenza da parte di questi ultimi delle normative in vigore e per

collaborare ad una partecipazione consapevole all'evento. La Società si impegna a supportare coloro che si recano in trasferta per la soluzione di eventuali problemi che dovessero verificarsi, sempre in conformità con le norme in vigore, attraverso la presenza di propri rappresentanti.

Supporter Liaison Officer (SLO)

Nel quadro della normativa vigente, la Società ha nominato un proprio Supporter Liaison Officer (abbreviato "SLO") con l'obiettivo di migliorare ed agevolare i rapporti, la comunicazione e la collaborazione con i tifosi.

Tale soggetto dovrà rappresentare il punto di riferimento e di contatto per i tifosi, che sono invitati ad una specifica interazione, nonché al rispetto dei compiti e delle prerogative dello stesso.

Obblighi

I destinatari sono tenuti a rispettare il presente Codice di Condotta, il Regolamento d'Uso dell'impianto sportivo, nonché il Codice Etico di cui al Modello 231/2001 che, complessivamente, costituiscono e integrano sul piano giuridico e sostanziale il rapporto contrattuale che si instaura tra la Società e ciascun partecipante.

L'acquisto di un biglietto o di un abbonamento per le partite organizzate dalla società, o comunque l'accesso all'impianto presso cui si svolgono eventi, manifestazioni o attività sportive della società stessa, comporta l'integrale accettazione delle disposizioni del Codice di Condotta, del Codice Etico e del Regolamento d'Uso pro tempore vigenti e l'impegno a rispettarne le relative previsioni, compreso il sistema di gradimento e delle misure ivi contemplate in caso di violazione.

Al fine di consentire l'adeguata e compiuta conoscenza dei documenti sopra richiamati, sono pubblicati e consultabili presso la sede sociale e sul sito internet della società.

La documentazione indicata viene data per letta, conosciuta ed accettata con la semplice condizione della conclusione dell'atto di acquisto di un titolo, sia esso biglietto o abbonamento, o comunque con la semplice partecipazione fisica di un destinatario agli eventi sopra indicati.

Rispetto della Normativa Vigente

Il presente Codice si prefigge il compito di informare i tifosi in merito ai comportamenti da assumere in occasione delle manifestazioni sportive ed altresì di indicare quali condotte sono espressamente vietate dalla normativa vigente sia a livello di ordinamento statale che federale tanto a livello nazionale che internazionale.

I destinatari debbono assicurare un comportamento sempre corretto, improntato ai principi etici ed al rispetto di tutti coloro che partecipano all'evento primi fra tutti, a titolo esemplificativo non esaustivo, gli altri destinatari e giocatori in campo, nonché coloro che operano per preservare l'ordine pubblico ed assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, inclusi gli Steward e le Forze dell'Ordine.

In questo senso, i principi e le previsioni del Codice di Condotta devono ritenersi validi, e come tali devono essere rispettate anche nel corso delle gare disputate dalla Società in trasferta ed in tutti gli impianti ove si svolgono manifestazioni sportive cui partecipa la Società con qualunque squadra partecipi. In nessun caso, la pretesa di agire nell'interesse o a vantaggio della società può giustificare comportamenti difformi dalla normativa vigente, dal Codice di Condotta o dal Regolamento d'Uso.

Lealtà Sportiva

La Società desidera perseguire i valori del fair play e della lealtà, correttezza e probità anche sul piano sociale dell'attività sportiva per favorire l'aggregazione ed integrazione dei destinatari.

A questi ultimi, pertanto, sono vietati comportamenti contrari quali:

1. compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare;
2. offrire, in qualsiasi forma, anche indiretta o per interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati del Sestri Levante 1919 SRL o di altra società con l'obiettivo di alterare il risultato di una gara;
3. Porre in essere comportamenti volti, attraverso violenza, minaccia o qualunque altra forma di induzione, ad indurre dirigenti e/o tesserati - anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona – a compiere attività finalizzate alla alterazione del risultato di una gara;
4. offrire denaro o altre utilità non dovute, anche in forma indiretta o per interposta persona, a dirigenti o tesserati del Sestri Levante 1919 SRL o di altre società per l'ottenimento di indebiti benefici.

La violazione di una o più delle sopra esposte ipotesi sarà sanzionata nei termini e con le sanzioni potranno applicarsi le misure previste dal paragrafo sulle sanzioni di cui ai numeri 1), 2)).

Correttezza, Tutela dell'Immagine e della Reputazione

Al fine di tutelare lo svolgimento corretto delle competizioni sportive nonché l'immagine e la reputazione della Società, sono vietate le seguenti condotte:

- a) danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto sportivo;
- b) introdurre o detenere all'interno dell'impianto sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e sostanze psicotrope;
- c) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle uscite di sicurezza;
- d) svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
- e) introdurre e/o cedere a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, che non siano preventivamente autorizzate dalle autorità competenti;
- f) introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, difforni da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della società;
- g) esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato, autorizzati dall'autorità competente, in spazi diversi da quelli indicati dalla società i medesimi dovranno essere rimossi al termine di ogni singola manifestazione;
- h) organizzare coreografie non autorizzate ovvero difforni da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della società;
- i) accedere e trattenersi all'interno dell'impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- j) tenere all'interno o nell'area riservata esterna dell'impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume o comunque alle indicazioni della società con riguardo a specifici settori dello Stadio;
- k) occupare all'interno dell'impianto sportivo un posto diverso da quello loro assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo se non espressamente autorizzati dalla società su autorizzazione delle competenti autorità.

In caso di violazione la Società si riserva la facoltà di revocare il proprio gradimento nei confronti del destinatario cui dovesse essere ascritta la violazione, secondo il procedimento illustrato nei seguenti paragrafi.

La Società si riserva altresì di revocare il proprio gradimento in conseguenza a comportamenti illeciti posti in essere anche al di fuori dell'impianto sportivo o comunque in occasione di eventi diversi dalle gare del Sestri Levante 1919 S.r.l., quali:

1. manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui social media;
2. partecipazione e/o coinvolgimento in situazioni che costituiscano pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;
3. Condanne, con sentenza dell'Autorità Giudiziaria, per fatti costituenti reato e puniti con la reclusione superiore a tre anni;
4. illecita utilizzazione dei marchi di proprietà della Società o di cui quest'ultima sia comunque licenziataria;
5. riproduzione di video, suoni, immagini, programmi in violazione dei diritti d'autore.

La violazione di una o più delle sopra esposte ipotesi sarà sanzionata nei termini e con le misure di cui di seguito:

- alle condotte di cui alle lett. a), b), k), della presente disposizione potranno applicarsi le misure previste dal paragrafo sulle sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4);
- alle condotte di cui alle lett. m), n), o), p), q), potranno applicarsi le misure previste dal paragrafo sulle sanzioni di cui ai numeri 1), 3) e 4);
- per le condotte di cui alle lett. c), d), e), f), g), h), i), j), k), potranno applicarsi le misure previste dal paragrafo sulle sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

Atti Violenti, Insulti, Discriminazione

La Società Sestri Levante 1919 S.r.l. contrasta ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

Sono pertanto vietati:

1. cori ed espressioni inneggianti in qualunque modo alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo;
 2. cori ed espressioni costituenti offesa oppure anche insulto, anche in forma indiretta;
 3. introduzione e/o l'esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto;
 4. qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri destinatari, di tifosi, di personale di servizio, di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, essendo in particolare condannata qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare situazioni che possano determinare pericolo per l'incolumità fisica.
- La violazione di una o più delle sopra esposte ipotesi sarà sanzionata con le misure previste dal paragrafo sulle sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

Ordine Pubblico

La Società, al fine di garantire l'ordine pubblico e di tutelare l'incolumità degli spettatori, degli atleti e di tutti coloro che operano nell'ambito delle manifestazioni sportive, si impegna ad adottare azioni di sensibilizzazione e modelli comportamentali rivolti ai destinatari del presente Codice.

Ai destinatari, pertanto, è fatto obbligo di astenersi da porre in essere qualsiasi comportamento o condotta idonea a costituire un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale, e di cooperare con le Forze dell'Ordine, con il personale di servizio e con la Società al fine di preservare il regolare e corretto svolgimento delle gare nonché per far cessare eventuali comportamenti vietati o pericolosi.

Viene considerato pericoloso e conseguentemente vietato:

- a) introdurre nell'impianto sportivo pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contondere, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (tipo puntatori laser) ed

- altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto;
- b) accendere e/o utilizzare e/o lanciare, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile;
 - c) lanciare dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri settori, oggetti in qualsiasi modo potenzialmente atti ad offendere o contundere;
 - d) accendere fuochi all'interno dell'impianto sportivo;
 - e) introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell'evento;
 - f) introdurre ombrelli, con eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque privi di punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori;
 - g) sostare e/o stazionare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo e di ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
 - h) arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
 - i) introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;
 - j) accedere indebitamente, ad esempio mediante scavalcamenti di divisori ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di accesso;
 - k) cedere il proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente e/o degli accordi con la società;
 - l) ostacolare in qualsiasi modo alle Forze dell'Ordine, il personale di servizio o il personale della Società intervenuti per porre fine a comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice di Condotta.

La violazione di una o più delle sopra esposte ipotesi sarà sanzionata nei termini e con le misure di cui di seguito:

- per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), c), d), potranno applicarsi le misure previste dal paragrafo sulle sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).
- per le condotte di cui sopra alle lett. e), f), g), h), i), j), potranno applicarsi le misure previste dal paragrafo sulle sanzioni di cui ai numeri 1) e 2)).
- per le condotte di cui sopra alle lett. k), l), m), potranno applicarsi le misure previste dal paragrafo sulle sanzioni di cui ai numeri 1), 2).

Nel quadro delle presenti prescrizioni, si fa richiamo alle normative vigenti in relazione alle misure di sicurezza e di controllo disposti dalla Pubblica Autorità e/o dalla Società per motivi di ordine pubblico (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i controlli dei titoli e dei documenti per accedere allo Stadio, le verifiche su striscioni ed altri oggetti da introdurre nell'impianto, il divieto di introdurre materiale ed oggetti vietati, etc.), che prevedono:

- l'eventuale incedibilità dei titoli di accesso allo Stadio;
- l'eventuale sequestro di materiale e oggetti vietati;
- il collocamento dei tifosi ospiti esclusivamente all'interno del settore loro dedicato;
- l'adozione di restrizioni per l'accesso.

Il Sistema di Gradimento Sanzioni

Al fine di assicurare un ambiente sicuro e tutelare quanti intendano partecipare a gare e manifestazioni sportive della Società, in particolar modo bambini e nuclei familiari, il Setri Levante 1919 SRL adotta il presente sistema sanzionatorio.

In quest'ottica, conformemente a quanto previsto dall'art. 27 c. 1 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di

Condotta e nel Regolamento d'Uso saranno oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società.

Quest'ultima potrà anche ritirare in via temporanea o definitiva il proprio gradimento - presupposto indispensabile ai fini dell'accesso all'impianto sportivo - a coloro che si renderanno protagonisti di condotte contrastanti con i predetti principi e regole.

In caso di violazione del presente Codice di Condotta e/o del Regolamento d'Uso la società Setri Levante 1919 SRL potrà adottare le seguenti misure, senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società:

1. diffida al rispetto del Codice di Condotta e/o del Regolamento d'Uso;
2. allontanamento dall'impianto anche in corso di gara;
3. sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo, o risoluzione dell'abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
4. rifiuto a contrarre in relazione all'acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.

Nella determinazione della misura adottata, saranno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento, ove verificabili;
- la gravità della violazione;
- il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o alla società e/o a soggetti terzi;
- la commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni precedenti (cosiddetta "recidiva");
- la causazione di un pericolo effettivo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.

Inoltre, si precisa che:

- le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura prevista nei precedenti paragrafi;
- nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste;
- nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione;

Anche in caso di applicazione, nei confronti dei destinatari, di una delle suddette misure, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (quali il cosiddetto il divieto di accedere alle manifestazioni sportive Daspo).

Riesame

Ricevuta l'informazione circa l'applicazione della misura o comunque la sospensione o il ritiro del gradimento, l'interessato avrà facoltà di richiedere gli atti entro i successivi 15 (quindici) giorni e di riceverne copia a proprie spese.

L'interessato, inoltre, può, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle copie, proporre istanza di riesame in forma scritta avverso il provvedimento irrogato dalla Società.

La presentazione del riesame, in ogni caso, non interrompe in via cautelare gli effetti della sanzione comminata.

Il riesame della misura spetta alla competenza dell'Organismo di Vigilanza - di cui al "Modello Organizzativo, Gestione e Controllo" adottato dalla società in riferimento al Decreto Legislativo 231 del 2001 - e deve essere inviato all'indirizzo email: odv@ussestrilevante.it.

Nell'istanza di riesame, l'interessato potrà chiedere di essere sentito e, nella data, ora e luogo che verranno indicati, potrà rappresentare la propria posizione anche mediante deposito di memorie difensive.

L'Organismo di Vigilanza deciderà in via definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso informativa all'interessato, fermi restando i diritti riconosciuti dalla normativa vigente.

Riserva Di Modifica

La società si riserva di apportare modifiche, integrazioni ed aggiornamenti al presente Codice. In caso di modifiche normative, che dovessero intervenire nella stagione sportiva in corso, le stesse avranno efficacia e validità immediata anche nei confronti di chi abbiano già acquistato i titoli di accesso.

Trattamento Dati Personali-Privacy

L'impianto sportivo è dotato di impianto di videosorveglianza (sistema di registrazione audio/video), i cui dati prodotti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, "Codice Privacy", nonché delle disposizioni del Regolamento Europeo GDPR n. 679 /2016 e la cui finalità è collegata a motivi di ordine e sicurezza pubblica.

La Società conserverà i dati fino a 7 (sette) giorni successivi all'evento e potrà, su richiesta, metterli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.